

**Apprendistato di I livello per il
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)¹**
(Art. 43 D. Lgs. 81/2015)

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del **Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)**.

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani che hanno compiuto i **15 anni** di età, e fino al compimento dei **25**, iscritti ad un percorso IFTS.

Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore non può essere inferiore a **6 mesi**, né superiore a **1 anno**, e può essere prorogata fino ad un ulteriore anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI nel caso in cui, al termine del percorso realizzato, l'apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il termine del periodo di apprendistato coincide con la data dell'esame conclusivo del percorso formativo.

Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono quelli definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

Assunto a base di calcolo l'orario ordinamentale del percorso formativo, pari a **800** ore, la durata annua è ripartita come segue:

- **400 ore** di "formazione esterna", svolta presso l'istituzione formativa;
- **400 ore** di "formazione interna", svolta presso l'impresa.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale.

Istituzioni formative

I servizi formativi sono realizzati dalle istituzioni formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

¹ Fonte: [Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 8-2309](#)